

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 104

(1)(2)(3)(8)

1. Nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per fallimento, estinzione, scioglimento dell' impresa o cessazione della sua attività non sia possibile porre rimedio, nell' ambito del rapporto d' appalto con il Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad episodi di non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione, quest' ultima è autorizzata, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti, ad intervenire direttamente sugli edifici mediante l' esecuzione delle opere ritenute più opportune.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione con riguardo ai soli edifici in relazione ai quali non sia stato ancora emesso l' atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo delle opere di riparazione di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, o di ricostruzione.

3. Per l' esecuzione dell' intervento di cui al comma 1, gli interessati devono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare formale istanza, unitamente ad una relazione tecnica, alla Segreteria generale straordinaria a mezzo del Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' edificio. Il Sindaco, ricevuta l' istanza e compiuti gli accertamenti del caso, la trasmette con le proprie valutazioni alla Segreteria generale straordinaria per il seguito di competenza.

(7)

4. Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento il Segretario generale straordinario procede all' emissione del relativo provvedimento, dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.

5. Per le finalità del presente articolo il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all' adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

6. Per le medesime finalità sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.

(4)

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.

(5)

6 quater. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.

(6)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 18 quater, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 44, L. R. 13/1998
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 45, L. R. 13/1998
- 4 Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
- 5 Comma 6 ter aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
- 6 Comma 6 quater aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
- 7 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 83, L. R. 4/2001
- 8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005